

STATUTO

Premessa

L'Associazione nasce da un moto spontaneo tra gli aderenti alle attività spirituali e di volontariato di un movimento libero, all'epoca privo di carattere associativo, e ad impronta fortemente spirituale, cattolico, denominato Gruppo di Preghiera di Adorazione e Riparazione "S. Maria A Castello". Il 5 ottobre 1980, presso la chiesa di S. Maria a Castello di Francolise, si riuniva per la prima volta quel gruppo di fedeli che, sotto la guida spirituale dell'allora parroco Don Raimondo Pasquariello, dette vita alla prima di quelle giornate di adorazione Eucaristica che ancor oggi si rinnovano.

L'associazione si propone di perpetuare, dandogli impronta di stabilità, oltre quello che sarà il normale avviamento degli uomini, lo spirito che tale movimento ha spontaneamente generato, dotandosi di una struttura organizzativa autonoma:

- riconosciuta in campo civile dalla Repubblica Italiana quale organizzazione di volontariato;
- riconosciuta ed approvata in campo ecclesiastico quale Associazione privata di Fedeli.

Art. 1

Costituzione e sede

In data 15/02/97, per atto di Notar Lupoli, in Caserta,
registrato a Caserta il 26/02/97 al n. 1388,
è stata costituita l'Associazione Privata di Fedeli denominata

REGINA DELLE VITTORIE

con sede in Maddaloni (CE), loc. Montedecoro, trav. Via Carmignano n.19.

In data 03/04/2004, possedendo i requisiti caratteristici delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, denominate anche "Onlus", con delibera assembleare, volendosi avvalere della specifica normativa introdotta dal D.L.ivo 460/97, modificava il proprio statuto e, mediante aggiunta del suffisso "onlus", anche la propria denominazione nella seguente:

Associazione Privata di Fedeli

**REGINA DELLE VITTORIE
ONLUS**

con sede in Maddaloni (CE), loc. Montedecoro, trav. Via Carmignano n.19.

con i seguenti riconoscimenti:

- Decreto di Ecclesialità della Diocesi di Caserta n. 21 del 13/03/98
- Riconoscimento Personalità Giuridica (n. 575 dell'Albo Prefettizio di Caserta del 28/09/01)
- Ass. Volontariato (n.1047 dell'Albo Reg. del Volontariato della Campania dal 03/05/2004)
- Onlus di diritto ai sensi del D.L.ivo 460/97 art.10 comma 8;

In data 31/03/2018, possedendo i requisiti caratteristici delle Organizzazioni di Volontariato, con delibera assembleare, dovendo ottemperare alla nuova specifica normativa introdotta dal D.L.ivo n°117 del 03/07/2017, detta Legge Quadro del 3° settore, modificava il proprio statuto e, mediante aggiunta del suffisso "Organizzazione di Volontariato", anche la propria denominazione nella seguente:

Associazione Privata di Fedeli

REGINA DELLE VITTORIE
Organizzazione di Volontariato

con sede in Maddaloni (CE), loc. Montedecoro, trav. Via Carmignano, Casa Cresta.

Nuova Denominazione

L'associazione, intendendo conseguire il riconoscimento e l'approvazione quale Associazioni Private di Fedeli con Personalità giuridica, così come definito dal canone 299 §2 (CJC), e, in quanto Organizzazioni di Volontariato, con delibera assembleare del 03/08/2019, sempre avvalendosi del DL.ivo n°117 del 03/07/2017, detta Legge Quadro del 3° settore, modificava il presente statuto nella forma presente e la propria denominazione, recuperando quella originaria, nella seguente:

Associazione Privata di Fedeli

Santa Maria a Castello
Organizzazione di Volontariato

Il presente statuto conferma di fatto tutti i requisiti e le caratteristiche fondamentali che sono state alla base dei precedenti, così come già rinnovati nel rispetto del DL.ivo n°117/2017 ed aggiunge il rispetto dei canoni del Codice di Diritto Canonico relativo alle Associazioni private di fedeli con personalità giuridica ecclesiastica.

Art. 2

Sede legale

Avendo l'organizzazione, nel lasso di tempo intercorso dalla sua nascita ad oggi, ampliato di molto le sue attività ed i suoi confini, spostando il baricentro delle sue maggiori attività nel fabbricato di sua proprietà del Colle Mariano, pone ivi la sua sede legale, spostandola da quella in Maddaloni (CE). Approvata tale modifica con delibera assembleare del 03/08/2019, dal momento in cui tale trasferimento risulterà registrato il suo nuovo indirizzo sarà:

**81058 Vairano Patenora (CE), località Verdesca,
contrada Colle Mariano, via Pietra del Sale, snc**

Si conferma che un eventuale ulteriore futuro trasferimento della sede non comporterà modifiche statutarie, ma solo l'obbligo di comunicazione agli Enti competenti.

Art. 3

Statuto: Efficacia ed interpretazione

L'associazione si propone una duplice finalità: una spirituale ed un'altra sociale, ma, la seconda, come concreta messa in pratica di quella spirituale mediante un'azione di volontariato in campo civile. A motivo di ciò è disciplinata dal presente statuto ma allo stesso tempo si impegna all'osservanza delle norme del Codice di diritto canonico in campo ecclesiastico ed al DL.ivo 03/07/2017 n. 117 in campo civile.

Il presente statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4

Finalità e attività

L'associazione vuole vivere in armonia e fedeltà alla dottrina della Chiesa ed al suo Magistero ordinario e straordinario, attuale e futuro. Alla base della sua spiritualità pone i seguenti cardini:

- L'adorazione e la riparazione alla SS. Eucarestia (soprattutto mediante la partecipazione alla S.Messa e l'adorazione Eucaristica) per le offese, oltraggi, bestemmie e profanazioni compiuti verso il Signore Gesù, presente vivo e vero nel SS. Sacramento. Si propone di promuovere la diffusione della preghiera, in particolare quella Eucaristica, ed il Messaggio Evangelico, mediante l'esempio e la pratica applicazione dei principi cattolici, assumendo in sé qualunque attività che sia ispirata a questi principi;
- La devozione verso la vergine Maria (attraverso la preghiera del S.Rosario) per il recupero dei giovani vittime della droga, delle famiglie in disunione e per i sacerdoti in difficoltà.

In parallelo agisce fattivamente in campo sociale per cui ha carattere di volontariato, senza scopi di lucro e di lusso, per cui persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con preferenza verso le opere di carattere educativo, assistenziale e caritativo nei riguardi dei più abbandonati, pur conservando inalterata la sua spiccata vocazione spirituale. Non potrà svolgere attività diverse da quelle sotto indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente pertinenti o in quanto integrative delle stesse.

Si conferma apartitica, ossia non avente alcuna finalità politica, e confessionale, ossia professante la religione cattolica, pur non escludendo, in qualità di beneficiari, i professanti altri culti o religioni.

Nelle sue attività, pur non escludendo la possibilità di avvalersi di dipendenti esterni all'Associazione, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, sarà caratterizzata dalla globale prevalenza delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari (Punto 1 Art.33 DL.ivo 177/2017).

Perseguirà

- a) la realizzazione di attività scolastiche a favore della educazione della gioventù;
- b) la realizzazione di attività sociali, sanitarie o di beneficenza, al fine di fornire assistenza spirituale, morale e materiale alle persone in difficoltà, ed in particolare a quelle prive di altra assistenza, non escluso i detenuti;
- c) la realizzazione di attività spirituali, quali pellegrinaggi, soggiorni, ritiri, campi scuola/educativi, fornendo a tale scopo quanto necessario all'organizzazione, al trasporto, al soggiorno, sia presso strutture proprie che presso luoghi di soggiorno italiani od esteri;
- d) qualunque altra attività, pur se qui non menzionata, che si ispiri ai principi in premessa e che abbia a perseguire finalità spirituali e/o di solidarietà sociale;

il tutto mediante la realizzazione delle relative strutture e attrezzature specifiche, non escluso la creazione di scuole, ospizi, convitti, collegi, refettori, impianti per lo sport giovanile, locali per il culto, case di accoglienza, case per ritiri, centri di assistenza, anche medica, nonché centri di ascolto.

Non Perseguirà

- e) alcuna finalità partitica, nella politica come nello sport od altro, nè prenderà posizione nelle dispute di parte, a meno che non si tratti di difendere i principi a cui si ispira.

SOCI

Art. 5

Distinzione dei partecipanti

Possono aderire all'Associazione, in qualità di **soci**, tutti i fedeli, sia consacrati (presbiteri e/o religiosi) che laici (can.298 §1), distinti come segue:

- i **Soci Fondatori**: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e la sostengono impegnandosi a quota associativa annuale. Quello, di "Socio Fondatore", è un attributo non acquisibile, pertanto il loro numero è destinato a ridursi fino all'estinzione completa;
- i **Soci Benemeriti** detti comunemente **Soci**: quelli che per la loro personalità, per i meriti e per la frequenza assidua alle attività dell'Associazione, ne sostengono l'attività e la valorizzazione, impegnandosi a quota associativa annuale. Sono coloro che daranno continuità all'opera iniziata dai soci fondatori, avendo compiti perfettamente equivalenti.
- i **Soci Onorari**: sono persone con particolari meriti e di carattere morale in identità coi fini dell'Associazione. Non hanno diritto di voto né sono soggetti a quota associativa. Si tratta, dunque, di un riconoscimento puramente onorifico.

Sono simpatizzanti dell'Associazione e **non soci**:

- i **Sostenitori**: quelli che beneficano l'Associazione con oblazioni e donazioni in danaro o con altri beni mobili ed immobili o che partecipino, in qualità di volontari, alla realizzazione di qualunque delle attività dell'Associazione. Sono, dunque, coloro che, simpatizzando per i principi associativi, coadiuvano l'Associazione dall'esterno, creando le premesse per entrare in futuro a farvi parte in qualità di Socio.
- i **Beneficiari**: coloro che sono in uno stato di necessità e fruiscono, a qualunque titolo, delle attività dell'Associazione, pur senza esserne partecipi in qualità di socio.

La struttura organica dell'Associazione è costituita da coloro che, nella qualità di Socio Fondatore/Benemerito, partecipino in maniera fattiva alle attività in essere. Possono essere coadiuvati da coloro che, non volendo assumere un impegno formale, o di responsabilità, lo fanno in maniera occasionale o saltuaria, nella qualità di Sostenitori.

Art. 6

Rapporto associativo - Ammissione dei Soci - Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Possono aderire all'Associazione, cittadini italiani o stranieri, maggiorenni, di sentimenti e comportamenti democratici, di riconosciuta condotta morale, professanti la fede

cattolica mediante la pratica applicazione dei suoi principi. L'aspirante ne fa richiesta al Consiglio Direttivo che approva (o non approva) indicando la data di decorrenza dell'iscrizione nel Registro dei soci.

L'adesione all'Associazione nella qualità di Socio, comporta il diritto di:

- voto in assemblea; di prendere atto, prima delle assemblee, dell'ordine del giorno, di prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali pregressi;
- candidarsi a cariche direttive ed assumerle, se a ciò eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

ed il dovere di:

- avere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
- prestare opera di volontariato, con spirito cattolico e con fini caritativi o di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, secondo quelle che sono le indicazioni degli organi direttivi dell'Associazione.
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- rispettare il presente statuto ed i regolamenti interpretativi;
- rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, recederne inviandone comunicazione al Presidente. Il recesso ha inizio dal momento stesso in cui il Consiglio Direttivo ratifica tale richiesta indicandone la decorrenza. Il recesso non annulla l'obbligo del pagamento delle quote associative pregresse.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione (punto 5 dell'art.17 del DL.ivo 117/2017).

Art. 7

Sostenitori

Si è **sostenitore** (di fatto) supportando l'Associazione con qualunque offerta, o donazione, per la quale non è prevista alcuna iscrizione se non una ricevuta di defiscalizzazione (se richiesta) ai sensi dell'art.83 del DL.ivo 117/2017.

Si diviene **sostenitore occasionale** partecipando, in qualità di volontario, a qualcuna delle attività in corso dell'Associazione. Nasce dalla spontanea volontà di immediata operatività da parte del singolo che, in presenza di operazioni di volontariato, è vinto dallo spirito di emulazione ed agisce in parallelo. In questi casi l'associazione non può opporsi a tale attività spontanea di chi in realtà non ha chiesto nulla, assumendo in sé ogni responsabilità. Tale attività, in quanto occasionale e transitoria, non viene registrata e rimane anonima.

Si diviene **sostenitore operativo** se si chiede di coadiuvare in maniera saltuaria i volontari in una (o più) delle attività associative, pur senza diventare socio. Tale richiesta, fatta direttamente al responsabile di una delle attività, richiede un esame sommario dei requisiti personali da parte dello stesso e, se assentita, dà diritto ad una partecipazione saltuaria della attività in corso, al personale cartellino di riconoscimento, ai dispositivi personali di protezione (se il lavoro lo richiede), all'inserimento nei turni di attività e nell'elenco dei volontari (soci o non soci) coperti dall'assicurazione.

Art. 8

Ammissione dei Soci Benemeriti

L'ammissione dei Soci Benemeriti avviene su domanda, da parte degli interessati, dalla quale si evincono i requisiti richiesti, ovvero:

- avere svolto, per un sufficiente periodo preparatorio, opera di volontariato, nella qualità iniziale di Sostenitore, in almeno una delle attività svolte dall'Associazione;
- pratica applicazione, nella vita quotidiana, dei principi cattolici;
- essere elemento di concordia, di unione, capace, cioè, di superare nella semplicità e nella serenità quelli che sono le normali difficoltà che si possono incontrare nel corso del volontariato svolto;
- di godere del consenso espresso (in calce alla domanda) di un numero di soci pari ad almeno 5 (cinque) tra fondatori e benemeriti;
- avere disponibilità temporale e sostanziale a prestare opera di volontariato in almeno una delle attività dell'Associazione, a fini caritativi e con spirito cattolico, secondo quelle che saranno le indicazioni degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, prende in esame le richieste di ammissioni inoltrate, esprimendosi in merito, tenendo conto della situazione attuale dell'associazione, del numero dei soci in rapporto alla potenzialità delle strutture a disposizione, nonché della rispondenza dei requisiti di cui sopra. La delibera di ammissione del Consiglio Direttivo deve riportare la data di decorrenza dell'iscrizione. Fintantoché il Consiglio Direttivo non delibera, la richiesta di ammissione si intende respinta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione entro 60 giorni e comunicarla agli interessati. Avverso la delibera di diniego si può presentare ricorso al Collegio dei Revisori dei conti entro gg 60 (Punti 2 e 3 Art.23 DL.ivo 117/2017). Il ricorso accolto non invalida la delibera nella sua interezza ma solo nei riguardi del ricorrente.

Art. 9

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base per i quali è avvenuta l'ammissione;
- per aver gravemente contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per aver abiurato la fede cattolica;
- per avere atteggiamenti contrari, o di contestazione, nei riguardi della fede cattolica;
- mancato versamento delle quote associative per più di un anno.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo che indicherà la decorrenza della cancellazione. Essa dovrà essere dichiarata, a cura del segretario generale, in occasione della prima assemblea. In conseguenza di ciò il Segretario procederà alla revisione del Registro dei Soci.

Avverso la delibera di esclusione, se avvenuta per decisione unilaterale del Consiglio Direttivo, l'interessato può ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione, presso il Collegio dei Revisori, che può accogliere o respingere tale ricorso. Il ricorso accolto non invalida la delibera nella sua interezza ma solo nei riguardi del ricorrente.

Art. 10

Organi dell'Associazione e Gratuità delle cariche

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite salvo eventuale rimborso delle sole spese sostenute, parimenti alla gratuità delle prestazioni fornite dai soci, a qualunque titolo effettuate.

ASSEMBLEA

Art. 11

Partecipazione all'Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in subordine, dal Vicepresidente, dal Segretario, da un Consigliere o dal Presidente del Collegio dei Revisori. In caso di assenza completa del Consiglio direttivo deve essere rinviata.

Hanno diritto di partecipazione all'assemblea con facoltà di voto, convocata sia in via ordinaria che straordinaria, tutti i soci, sia fondatori che benemeriti. All'assemblea, possono partecipare, in qualità di uditori, se non esplicitamente dissentito nella convocazione, anche i sostenitori, ma senza diritto di voto.

Art. 12

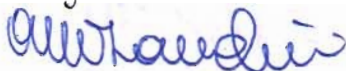
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Sarà sempre ordinaria tranne che nei seguenti casi:

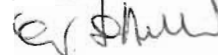
- accensione di un procedimento legale contro terzi;

- Associazione Privata di Fedeli "S. Maria a Castello" - Organizzazione di Volontariato - pag. 5

il segretario dell'assemblea



il presidente
Domenico Antonucci



- procedimento penale contro l'Associazione;
- acquisti o vendite che superino l'importo di € 50.000 (cinquantamila);
- trasferimento della sede dell'associazione;
- modifica dello statuto;
- modifica dei regolamenti;
- scioglimento dell'organizzazione.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Può essere convocata:

- su richiesta del Presidente;
- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Segretario o al Presidente, di almeno 1/10 dei soci nel loro insieme;
- su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori;

L'assemblea viene normalmente convocata dal Segretario, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni secondo una, o più, delle seguenti modalità:

- avviso durante le attività associative;
- avviso, inoltrato per via telematica alle e-mail dichiarate dai soci;
- applicazione di un avviso scritto presso la sede associativa di maggior frequenza, ossia quella in località Colle Mariano, Vairano Patenora (CE), via Pietra del Sale (detta anche via della Torella);

L'assemblea può essere convocata in via d'urgenza, con un preavviso di soli 3 (tre) giorni, secondo una, o più, delle seguenti modalità:

- avviso, inoltrato via telematica alle e-mail dichiarate dai soci;
- avviso durante le adunanze associative;
- avviso pubblico nel corso degli incontri religiosi bisettimanali (giovedì e domenica) degli aderenti all'associazione;

L'assemblea può essere convocata con un'unica o con una duplice convocazione. L'avviso dovrà indicare, il luogo, la data, l'ora delle convocazioni, sia che si tratti di un'unica che di una duplice convocazione, nonché il tipo di assemblea (Ordinaria o Straordinaria) e gli argomenti all'ordine del giorno.

Se indetta in duplice convocazione, le due convocazioni possono essere tenute anche nello stesso giorno ma con orari sfalsati di almeno 1½ ora. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi esclusivamente per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre) o 5 (cinque) a seconda che il numero degli associati sia inferiore o superiore a 500.

Poiché una delle prerogative fondamentali che un socio deve possedere è quella della partecipazione attiva, è suo compito tenersi costantemente informato sulle attività dell'Associazione. La mancata conoscenza di una convocazione per assenza non sarà considerato motivo di nullità tranne in quei casi in cui l'avviso non dovesse essere stato dato in nessuna delle modalità sopra citate.

Art. 13

Costituzione e validità dell'Assemblea

Sia in via ordinaria che straordinaria, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 dei soci;

I partecipanti firmano la loro presenza, per sé o per delega, nell'elenco dei soci da esporre alla firma già da due ore prima dell'assemblea, onde evitare tempi di attesa. All'inizio, il Presidente dell'assemblea sceglie tra i presenti un segretario il quale ha il compito di contabilizzare le firme (sia di persona che per delega), ne verifica la validità (o meno) in funzione del tipo di convocazione (1.a o 2.a), e la comunica al Presidente che la dichiara ufficialmente aperta. L'elenco delle firme, una volta vistato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, sarà poi posto in appendice alla delibera finale a farne parte integrante. Non è prevista l'archiviazione delle deleghe ma solo la loro verifica immediata a cura del segretario dell'assemblea.

Nel corso dell'assemblea vanno discussi i vari punti all'ordine del giorno e, se richiesto, sottoposti a votazione per alzata di mano, sia a favore che a sfavore. Il segretario contabilizza i voti a favore, quelli astenuti e quelli a sfavore dichiarando l'avvenuta approvazione (o meno) in funzione della maggioranza richiesta per l'argomento in esame.

I verbali dell'assemblea, sono redatti a mano in via transitoria a cura del segretario, o del presidente dell'assemblea, da entrambi firmati e da chiunque altro voglia apporre la propria firma. Il verbale andrà poi rigorosamente trascritto a mezzo stampa computerizzata sui fogli numerati del vidimato Registro dei Verbali Assembleari,

controfirmati da coloro che ne avevano firmato il manoscritto, ed ad esso allegato l'elenco delle firme e quanto altro approvato in assemblea.

Sia il Presidente che il Segretario dell'assemblea verificheranno la completa rispondenza della trascrizione della quale restano responsabili. Il verbale dell'assemblea resta di pubblica consultazione ai soci secondo le modalità fissate nel Regolamento interno. In casi eccezionali, il Presidente dell'Associazione ha la facoltà, sentito il parere del Consiglio Direttivo, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Art. 14

Maggioranze e Deleghe

L'assemblea delibera:

- In via ordinaria, sempre con la maggioranza dei voti espressi dai convenuti, in persona o per delega.
- In via straordinaria, con la maggioranza di 2/3 (66.67%) dei voti espressi dai convenuti, in persona o per delega, di 3/4 (75%) nel caso di modifica dello Statuto e dei 9/10 (90%) nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti.

Art. 15

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea, riunita in via ordinaria, spetta:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività in svolgimento o da svolgere;
- deliberare sul bilancio di esercizio e su quello preventivo;
- rinnovare, per elezione o per revoca, le cariche degli organi direttivi. In funzione dei voti conseguiti sono eletti nell'ordine il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali per i soci;
- fissare un'eventuale quote annuale integrativa a riparo di necessità sopraggiunte;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto spontaneamente alla sua ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Collegio dei Revisori;

In via straordinaria:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'accensione di un procedimento legale contro terzi;
- deliberare l'atteggiamento da tenere in caso di procedimento penale contro l'Associazione;
- deliberare su acquisti o vendite che superino l'importo di € 50.000 (cinquantamila);
- deliberare sul trasferimento della sede legale dell'associazione;
- deliberare su modifiche allo statuto;
- deliberare su modifiche dei regolamenti interni;
- deliberare sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione.

GLI ORGANI DIRETTIVI

Art. 16

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, in uno con gli altri membri del Consiglio Direttivo. A lui è conferito il potere di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre:

- nomina un Segretario Generale, scelto in seno al Consiglio direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare, anche su proposta dei Consiglieri; cura la registrazione delle relative delibere; verifica la messa in esecuzione delle stesse;
- cura, con il Segretario Generale, la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da sottoporre ad approvazione al consiglio direttivo e all'assemblea, corredandoli eventualmente di idonee relazioni;

- vigila sul buon andamento amministrativo della Associazione e sulla osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma qualora lo reputi necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo per la relativa ratifica;
- è delegato alla firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- ogniqualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni può delegare, in via transitoria, al vicepresidente parte dei suoi compiti;
- è delegato a produrre interventi, o sostenere spese, in nome e per conto dell'Associazione senza il consenso preventivo dell'Assemblea dei soci fino ad un importo di € 10.000; per importi superiori fino a € 50.000 deve godere del parere favorevole del Consiglio Direttivo; oltre, il parere favorevole dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (tre anni) ed il Collegio dei Revisori e può essere rieletto. Le attribuzioni del Presidente in caso di dimissioni, di vacatio, di assenza, di revoca o di impedimento permanente, spettano al Vicepresidente.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri, di cui due di diritto, e, precisamente, il Presidente ed il Vice-Presidente, da un Segretario e da tre consiglieri. E' presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal vicepresidente. Dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni, di vacatio, di assenza o di impedimento permanente di uno dei componenti, ad esso subentrerà chi sarà eletto in sua vece nella prossima Assemblea dei soci. Nel frattempo il posto resta vacante.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (punto 6 Art.26 DL.ivo 117/2017). Allo stesso modo devono farne comunicazione scritta all'Ordinario Diocesano competente per territorio a cui spetta il compito della vigilanza, se da lui richiesto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (punto 7 Art.26 DL.ivo 117/2017).

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi (punto 1 Art.28 DL.ivo 117/2017).

Il Consiglio direttivo, ogni qualvolta, per due esercizi consecutivi, risultino superati 2 dei seguenti limiti, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (punto 1 Art.31 DL.ivo 117/2017):

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta:

- di coadiuvare il Presidente in tutte le attività;
- di autorizzare la messa in essere di attività rientranti negli scopi statutari della Associazione e dei servizi di interesse comune;
- di autorizzare ed organizzare il volontariato offerto dai Soci, dai Sostenitori o da volontari esterni;
- di deliberare sulla eventuale adesione, o partecipazione, dell'associazione ad enti, od istituzioni, pubbliche e/o private che interessano l'attività dell'associazione stessa, delegandone i rappresentanti;
- di deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, o economico, o finanziario;
- di deliberare su ogni altro argomento sottoposto spontaneamente alla sua ratifica dal Presidente o dall'Assemblea;
- di approntare i Regolamenti Interni, o loro successive modifiche, per la regolamentazione delle attività dell'Associazione, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

- di esaminare le domande di ammissione di nuovi soci, l'individuazione di eventuali soci onorari e le eventuali esclusioni;
- di accettare e/o rifiutare, con delibera motivata, beni offerti in donazione che dovessero risultare non convenienti per l'associazione o non conforme con gli scopi che essa si prefigge.

Art. 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in unica convocazione:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario;
- ogni qualvolta lo richiedano almeno due dei suoi componenti;

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene, a cura del segretario, mediante comunicazione verbale, almeno un giorno prima. La costituzione è valida solo se tutti sono stati regolarmente convocati e quando è convenuta almeno la metà dei componenti. Le delibere sono valide con la maggioranza dei voti espressi dai convenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate, a cura del segretario, e riportate a mezzo stampa computerizzata nel vidimato Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo (aperto a tutti i soci), e sottoscritte da tutti i presenti. Il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di dare pubblicità esterna a quelle deliberazioni per le quali si ritiene che ciò sia opportuno e/o conveniente.

Art. 20

Il segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, ed è scelto tra i suoi membri. Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Associazione ed alla loro presentazione per le rispettive approvazioni;
- alla redazione dei verbali delle delibere del Consiglio Direttivo;
- alla preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- alla trasmissione della convocazione delle adunanze ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci;
- alla trasmissione della convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento costante dei registri dell'Associazione;
- a svolgere compiti di tesoriere, quando a ciò sia incaricato dal Presidente;
- allo studio dell'andamento economico-finanziario delle distinte attività della Associazione, mediante la valutazione dei singoli resoconti annuali, aggiornando costantemente il bilancio generale dell'Associazione;
- provvede, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, all'iscrizione degli amministratori nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (punto 6 Art.26 DLivo 117/2017).

Art. 21

Eleggibilità degli amministratori

Non saranno candidabili, e quindi non eleggibili, coloro che nella società civile ricoprono cariche direttive in partiti politici o in strutture ad essi collegati.

GLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall'assemblea, in ambito del rinnovo delle cariche. Costituiscono l'organo di controllo dell'Associazione e durano in carica tre anni. Possono essere rieletti. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. È auspicabile che almeno uno dei 3 componenti abbia capacità professionale di Revisione dei conti ed in caso di elezione, a pari voti, ciò diventa titolo preferenziale.

Il Collegio nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà, in particolare, il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, impedimento o altro, di uno dei suoi membri, potrà continuare a svolgere le sue mansioni in attesa del sostituto, purché il loro numero non scenda al di sotto di due. Subentrerà un nuovo eletto alla prossima assemblea dei soci.

Il Collegio è convocato dal proprio Presidente, mediante chiamata personale, ogni qualvolta:

- risulta inoltrato un ricorso avverso alle delibere del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione;
- ne faccia richiesta uno dei suoi membri.

Art. 23

Compiti del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori sovrintende alla gestione ed al buon andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni, verifica il rispetto delle norme del presente Statuto e della Legge in genere. Può fare richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale dei soci in caso di gravi inadempienze da parte di qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro (punto 6 Art.30 DL.ivo 117/2017).

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (punto 8 Art.30 DL.ivo 117/2017).

Ad esso è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'associazione ed i soci, anche in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto. Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Al Collegio è rimesso l'appello avverso le delibere del Consiglio Direttivo, con facoltà di annullamento e di rinvio al Consiglio stesso, indicando le direttive di massima del nuovo deliberando. Le decisioni del Collegio dei Revisori sono da intendersi **inappellabili**.

NORME DI CARATTERE ECCLESIALE

Art. 24

Vigilanza dell'autorità ecclesiastica

Il vescovo diocesano ha le seguenti facoltà:

- Diritto di visita ed ispezione (cann. 305 e 325) delle attività associative al fine di verificare che i fini perseguiti sono conformi a quelli previsti nel can.298 §1 e difformi da quelli negati dal can.301 §1;
- Richiedere un resoconto amministrativo dettagliato;
- Il riconoscimento di eventuali modifiche dello statuto;
- Lo scioglimento dell'Associazione (ai sensi del can. 326 §1 del CJC) se la sua attività risulta essere un danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica o procura scandalo tra i fedeli; tale scioglimento comporterà esclusivamente la revoca dei riconoscimenti ecclesiastici ricevuti, fatte salve le prerogative di cui al DL.ivo 117/2017;
- Le altre facoltà che gli attribuisce il vigente diritto canonico.

Art. 25

Assistente spirituale

L'associazione sceglie liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale, ma esclusivamente fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell'ordinario del luogo (can. 323 §2).

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 26

Patrimonio e Risorse

Il patrimonio della Associazione è costituito da quanto già in proprietà o in possesso. Essi risultano essere:

- beni immobili intestati;
- beni mobili registrati;
- beni mobili non registrati;

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rendite da investimento, ad opera del Consiglio Generale;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- legati ed erogazioni, anche in beni immobili;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori od altri componenti degli organi sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 mentre ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (Comma 1 art.8 DLivo 117/2017).

Art. 28

Bilancio consuntivo e preventivo

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 29

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 31

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 32

Operatività dei soci e dei sostenitori

Coloro che intendono partecipare fattivamente alle attività dell'associazione, seguendo spesso volte l'impulso della propria spontaneità, devono essere nelle condizioni fisiche atte a poter operare fattivamente ed essere nelle

condizioni di sostenere l'eventuale sforzo fisico che ci si accinge a fare. Ricade sulla propria individuale responsabilità il riconoscersi abile (o non abile) ad una determinata attività, opponendo, se necessario, anche un rifiuto per ciò che non ci si sente in condizione di fare. In pratica il volontario garantisce la propria efficienza fisica sollevando l'associazione da eventuali responsabilità che non siano quella della stipula dell'Assicurazione di cui all'art. successivo.

Art. 33

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 35

Assicurazione dell'Organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 36

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, dando preferenza ad associazioni di fedeli, pubbliche o private, sentito il parere dell'ordinario, fatti salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti.

Art. 37

Regolamenti interni

Le norme di attuazione del presente statuto saranno contenute in uno o più Regolamenti Interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre a ratifica dell'assemblea dei soci da convocarsi in via straordinaria.

Art. 38

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico civile e religioso.

il segretario dell'assemblea

Antonio Antonucci

il presidente

Domenico Antonucci

Domenico Antonucci

